COMUNE DI ROVIGO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROTOCOLLO OPERATIVO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS O ALTRE INSTALLAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO

Art. 22-quater D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla Legge 20 Maggio 2022, n. 51)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. ___ DEL _____

ART 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Tale documento è finalizzato a disciplinare in via straordinaria e temporanea le procedure per il rilascio di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni a carattere provvisorio, ovvero all'ampliamento delle superfici già concesse, in attuazione di quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 22-quater D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (come convertito dalla Legge 20 Maggio 2022, n. 51).

La concessione rilasciata in attuazione della sopra detta previsione non potrà configurare diritto acquisito o acquisibile o aspettativa al termine dell'emergenza sanitaria in atto.

Gli eventuali costi per l'ampliamento del dehors o per la realizzazione di un nuovo dehors sono a totale carico della Ditta richiedente.

ART 2 - MODALITA' E REQUISITI DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Al fine di consentire il distanziamento sociale necessario a contrastare la diffusione del COVID-19, è ammesso l'ampliamento dei dehors ad oggi regolarmente autorizzati ovvero la collocazione di nuovi per le attività di pubblico esercizio che ne sono tuttora prive.
La maggior superficie autorizzata, o quella assentita per gli esercizi che richiedono per la prima volta l'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere occupata esclusivamente da materiale amovibile.
L'occupazione potrà insistere anche sulle aree oggetto del mercato settimanale, fatta eccezione per le giornate e gli orari di svogimento dello stesso e su aree di sosta a pagamento fino ad un massimo di due posti. In questo caso il rilascio della concessione verrà comunicato anche alla società concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi.
L'allargamento laterale in sovrapposizione con altre attività sarà ammissibile esclusivamente previa acquisizione di consenso scritto dei titolari degli esercizi interessati dall'occupazione del suolo pubblico prospiciente l'esercizio della ditta richiedente, che sia valevole per l'intero periodo di vigenza dell'occupazione temporanea.
E' fatto comunque salvo il rispetto dei parametri di cui al successivo articolo 4.

ART 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA

La concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, rilasciata in attuazione di quanto previsto all'articolo 22-quater D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla Legge 20 Maggio 2022, n. 51) e conformemente ai criteri di cui al presente protocollo, avrà durata massima ed inderogabile inferiore ad un anno.

Resta comunque inteso che il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e/o la durata delle stesse possono essere condizionati alle necessità e/o esigenze dell'Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ragioni di pubblica sicurezza, realizzazione di lavori urgenti, svolgimento di eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Rovigo o da altri soggetti. In questi casi la concessione rimarrà sospesa fino al venir meno della situazione sopravvenuta, ferma restando la durata massima e inderogabile inferiore ad un anno.

In ogni caso, le concessioni temporanee potranno essere rilasciate sulla base delle modalità di cui all'articolo 22-quater, commi 1 e 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (come convertito dalla Legge 20 Maggio 2022, n. 51) solo per le istanze presentate entro e non oltre il 30/09/2022, come disposto dalla sopra indicata previsione.

ART 4 - RAPPORTI CON IL TRANSITO PEDONALE E LA VIABILITÀ VEICOLARE

L'occupazione dovrà sempre garantire:

- lo spazio libero per il transito dei mezzi di soccorso pari a 3,50 m in larghezza, di 4,50 m in altezza e di raggio minimo di curvatura pari a 13,00 m;
- lo spazio libero per il transito pedonale pari ad almeno 1,50 m.

ART 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La richiesta dei provvedimenti concessori temporanei deve essere trasmessa telematicamente mezzo e-mail all'indirizzo: plateatici2022@comune.rovigo.it

La richiesta avente ad oggetto: "*richiesta per occupazione suolo pubblico – ditta* _____" dovrà contenere:

- dati del titolare del pubblico esercizio, compreso recapito telefonico diretto;
- nome dell'esercizio ed indirizzo;
- espressa manifestazione di interesse ad ottenere la concessione/ampliamento dell'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- il periodo dell'occupazione temporanea richiesta.

Nel caso di nuove concessioni temporanee di cui al presente protocollo, già oggetto di precedente concessione, nel caso in cui non siano previste modifiche alla superficie autorizzata, sarà possibile da parte del richiedente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, non viene prevista alcuna modifica di superficie e viene rispettato il vigente regolamento dehors. Deve inoltre essere specificato il periodo nel quale viene richiesta la concessione temporanea.

Il competente Ufficio provvederà, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, alla registrazione del protocollo in entrata di tutte le richieste pervenute, ai fini dell'espletamento della successiva istruttoria.

ART 6 - ISTRUTTORIA, VERIFICHE E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

A seguito del ricevimento della suddetta richiesta, gli Uffici competenti provvederanno a comunicare la data dell'eventuale sopralluogo, che avverrà per zone omogenee.
Il sopralluogo verrà effettuato congiutamente dal personale del Corpo di Polizia Locale e del Settore Urbanistica, alla presenza del richiedente, e sarà finalizzato a verificare la sussistenza delle condizioni per l'occupazione della superficie ed a determinare in via definitiva la misura della stessa e le relative caratteristiche.
In sede di sopralluogo si procederà anche:

- ad acquisire, se possibile, il consenso scritto dei titolari degli esercizi interessati dall'occupazione del suolo pubblico prospiciente l'esercizio della ditta richiedente, ai sensi dell'art. 2;
- alla materiale segnatura sul suolo della superficie che potrà essere autorizzata.

Il verbale di sopralluogo costituisce atto presupposto di natura tecnico-amministativa per il rilascio della concessione.
Al termine del sopralluogo, oltre alla redazione e sottoscrizione del predetto verbale, si procederà alla redazione su supporto informatico della relativa planimetria, che il titolare dell'esercizio sottoscriverà immediatamente, se possibile, ovvero trasmetterà successivamente al Comune, dopo averla sottoscritta.
A seguito del ricevimento del verbale e della planimetria sottoscritta, il Dirigente della Polizia Locale provvederà al rilascio della concessione.

In sede di rilascio del provvedimento di concessione dovrà essere espressamente previsto a carico della Ditta, pena la sospensione o il ritiro della concessione all'occupazione temporanea di suolo pubblico o all'ampliamento delle superfici già concesse, l'osservazione delle seguenti regole:

- rispetto delle prescrizioni previste a livello comunale per la raccolta differenziata "porta a porta", in particolare - a garanzia del decoro urbano e della prevenzione dell'insediamento di animali nocivi - per ciò che concerne le modalità di conferimento e il calendario previsti, provvedendo ad esporre gli appositi contenitori nel/i solo/i giorni previsto/i e per il tempo necessario alla raccolta, fermo restando il divieto di utilizzare i cassonetti riservati alle utenze domestiche;
- effettuazione di regolare pulizia e spazzamento dell'area oggetto di concessione per l'occupazione e/o di ampliamento;
- osservanza delle regole e degli orari previsti per le attività rumorose o che, comunque, possono comportare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini.

ART 7 - TASSE E IMPOSTE

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 22-quater D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito dalla Legge 20 Maggio 2022, n. 51), a far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superficie già concesse non è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.
Resta inoltre fermo che, a partire dal 01/04/2022, le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 16.